



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le news di maggio	pag. 2
Acconto 2019 Imu e Tasi	pag. 4
La compilazione della dichiarazione Irap per i piccoli contribuenti	pag. 9
L'obbligo di fatturazione elettronica mantiene fermo l'obbligo della Lipe	pag. 17
Interventi di recupero edilizio: l'omesso invio della comunicazione Enea non fa perdere il diritto alla detrazione	pag. 18
Cessione del credito per detrazione Irpef/Ires su interventi di riqualificazione energetica degli edifici	pag. 20
Scade il prossimo 1° luglio 2019 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2019	pag. 23
L'Agenzia chiarisce le regole del regime forfettario	pag. 26
Autoliquidazione Inail 2018/2019	pag. 30
Si avvicina il 1° luglio 2019, prima partenza per l'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi	pag. 31
Dall'Agenzia nuovi chiarimenti per i "compro oro"	pag. 35
L'Agenzia pubblica nuovi provvedimenti sul processo di fatturazione elettronica per deleghe e appalti pubblici	pag. 36

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> di dichiarazione per il non assoggettamento a Irap per professionisti	pag. 15
<i>Fac simile</i> di dichiarazione per il non assoggettamento a Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, <i>broker</i> assicurativi e piccole imprese	pag. 16

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il ravvedimento operoso	pag. 38
-------------------------	---------

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2019	pag. 42
---	---------

LEGGE DI BILANCIO 2019

Riepilogati in una circolare i chiarimenti forniti in merito alle novità introdotte dalla L. 145/2018

L'Agenzia delle entrate ha convogliato le risposte ai quesiti fornite in occasione di recenti eventi in videoconferenza con la stampa specializzata. Si spazia dalla disciplina dell'iper ammortamento a quella del riporto delle perdite per i soggetti Irpef e a quella del credito di imposta ricerca e sviluppo. Sono presenti anche commenti ad alcune misure contenute nel D.L. 119/2018, come l'estensione dell'istituto del Gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi, la modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, l'estensione del regime di "adempimento collaborativo" nel caso di società partecipanti al Gruppo Iva.

(Agenzia delle entrate, circolare n.8, 10/04/2019)

TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

L'Oic ha approfondito le disposizioni introdotte dall'articolo 20-*quater*, D.L. 119/2018 in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. Tale disposizione normativa consente di mantenere in bilancio titoli e partecipazioni al valore d'iscrizione come risulta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Esiste la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426, n.9 del codice civile per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l'esercizio 2018. Infatti per i primi, si può mantenere, nel bilancio 2018, il valore d'iscrizione del bilancio 2017; per i secondi, si può mantenere il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

(Organismo Italiano Contabilità, documento interpretativo n. 4, 29/04/2019)

ESPORTATORI ABITUALI

Utilizzo del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale

Non può avvalersi del beneficio del *plafond*, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, acquista un immobile. L'utilizzo del *plafond* è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell'impresa. In particolare, la dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l'acquisto dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale. Non potranno beneficiare del *plafond*, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972. In tal caso, infatti, come chiarito nella circolare n. 37/2015, la misura antifrode (*reverse charge*) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 14, 09/04/2019)

ESPORTAZIONI E FATTURA ELETTRONICA

La prova dell'operazione non è più fornita dal visto cartaceo ma dal Dae

Se, in relazione ad operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite il Sistema di interscambio. La prova dell'esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all'esportazione. A rivolgersi all'Agenzia delle entrate è un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall'ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche. Nell'istanza di interpello, il contribuente fa presente che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l'identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura. Questa circostanza, secondo l'istante, renderebbe difficoltoso il processo di fatturazione elettronica e, a tal proposito, chiede chiarimenti. L'Agenzia delle entrate ricorda che l'effettuazione di cessioni all'esportazione non comporta l'obbligo di emettere fattura elettronica né di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali. Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 130, 24/04/2019)

ASSICURAZIONI

Approvato il nuovo modello per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni

L'Agenzia delle entrate ha approvato modello, istruzioni e specifiche tecniche che le compagnie di assicurazione devono utilizzare per presentare la denuncia dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nell'esercizio annuale precedente. Costituisce parte integrante del modello anche la comunicazione dei dati e degli importi dei versamenti effettuati a favore delle singole province, suddivisi per ente di destinazione. Il "pacchetto" appena approvato dovrà essere utilizzato già a partire dalla denuncia 2019 per l'anno 2018, da trasmettere entro il prossimo 31 maggio 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 107673, 29/04/2019)

ACCONTO 2019 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2019, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2019 Imu	17 giugno 2019 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018
Saldo 2019 Imu	16 dicembre 2019	Aliquote 2019 (<i>pubblicate entro il 28 ottobre</i>)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno (il giorno 16 cade di domenica); in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

I soggetti passivi

⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di

proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;

- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	➔	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	No	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì	No

⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato (la riduzione non viene meno,

nel caso di decesso del comodatario, a favore del coniuge con figli minori); tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ *Terreni agricoli*

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP PER I PICCOLI CONTRIBUENTI

Gli adempimenti dichiarativi per i piccoli contribuenti sono certamente complicati sul versante dell'Irap.

A fronte di una consolidata giurisprudenza che detta i criteri principali d'indagine, la verifica pratica della sussistenza, o meno, dei requisiti sul caso specifico appare quanto mai difficoltosa.

Al fine di supportare l'indagine è stato predisposto un questionario di massima che indica gli elementi da approfondire.

In ogni caso, deve essere presente che:

- ove la situazione sia assolutamente certa, non si debbono avere esitazioni. Quindi, se manca la soggettività la dichiarazione Irap non va compilata, mentre se la soggettività è certa il modello deve essere inviato, così come deve essere effettuato il versamento del tributo;
- ove la situazione non sia del tutto certa, appare consigliabile evitare soluzioni promiscue, tese a porre in essere comportamenti non coerenti, quali la compilazione del modello, non seguita dal versamento del tributo, ovvero la presentazione della dichiarazione fatta seguire dalla presentazione di una integrativa tesa a cancellare il modello stesso.

Infatti, ove si scelga di compilare il modello senza provvedere al versamento del tributo, si riceverà la richiesta di versamento del medesimo, prima con un preavviso di irregolarità e, in caso di inerzia, con una cartella esattoriale.

Il preavviso di irregolarità, ad oggi, non rientra pacificamente nel novero dei documenti impugnabili in contenzioso; la successiva cartella (che, invece, è impugnabile) pone invece il contribuente in una situazione di inferiorità, posto che il mancato tempestivo pagamento (fatta salva l'ipotesi di richiesta e ottenimento della sospensiva), determina il possibile avvio delle azioni esecutive da parte dell'Agenzia della riscossione.

Anche la presentazione della dichiarazione, seguita dalla successiva integrativa tesa ad annullare il modello originario, non viene considerata dall'Agenzia un comportamento coerente, posto che si ritiene che con l'integrativa si possa solamente modificare ma non annullare una dichiarazione.

In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di dimostrare, nella fase contenziosa, l'assenza di soggettività passiva, potendo ritrattare il contenuto della dichiarazione in ogni stato e grado del giudizio.

Come ben si comprende, però, se l'originaria dichiarazione non si considera annullata dall'integrativa, il debito originario viene considerato come esistente dall'Amministrazione che, per conseguenza, ne pretende il pagamento.

Ecco, allora, che – ove non sussistano dubbi riguardo la soggettività – appare certamente più coerente non presentare il modello.

Lo Studio provvederà ad informare i singoli soggetti in merito alla possibile esistenza di dubbi in merito all'obbligo di pagamento del tributo regionale, così da concordare la strategia più opportuna da seguire.

Per coloro i quali vi fossero dei precedenti (sia in senso positivo che negativo), vale invece l'invito a segnalare qualsiasi variazione intervenuta nell'organizzazione dell'attività capace di modificare le conclusioni cui si era giunti nel passato.

Verifica esistenza soggettività passiva Irap

Al fine di decidere in merito all'esistenza della soggettività passiva Irap, il contribuente deve valutare la propria posizione in relazione ai seguenti elementi (da ultimo si veda Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016):

Elemento	Descrizione	Check
Responsabilità	Il contribuente deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione in cui è inserito; non rileva, invece, il fatto che benefici della presenza della struttura la cui conduzione sia riferibile all'altrui responsabilità e interesse	
Beni strumentali	Il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo la normale esperienza, il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività; non rileva, invece, il fatto che si utilizzino beni anche di rilevante valore, se gli stessi sono imprescindibili per lo svolgimento della propria attività	
Lavoro di terzi	Il contribuente deve avvalersi, in via non occasionale, di lavoro altri che superi la soglia dell'impiego di un solo collaboratore che espliciti mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive	

È sufficiente che si riscontri la presenza anche di uno solo dei caratteri di cui sopra, affinché il tributo sia dovuto.

Ovviamente:

- 1) il riscontro va fatto caso per caso e può non essere agevole;
- 2) possono esservi delle sfumature e delle situazioni di confine che non sono facili da superare, specialmente quando non è presente una pronuncia di Cassazione che riguarda il caso specifico;
- 3) è sempre il contribuente che ha l'onere di provare l'assenza dei caratteri di cui sopra, qualora sia egli ad agire per ottenere la restituzione del tributo;
- 4) è, viceversa, l'Amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza della soggettività, ove agisca per richiedere il tributo ad un contribuente che non si ritenga interessato dallo stesso.

Al fine di poter meglio analizzare le singole situazioni, si propone, nella tabella che segue, una parziale rassegna delle più significative pronunce di Cassazione che sono state emanate sul tema.

Elemento	Descrizione	Estremi
Dimensione dei componenti positivi, negativi e del reddito	Elevato ammontare dei compensi: non rileva di per sé	Cassazione n. 28963/2017 Cassazione 719/2019
	Incidenza dei costi sui proventi: non rileva di per sé	Cassazione n. 4851/2018 Cassazione n. 4783/2018
	Reddito professionale elevato: non rileva di per sé	Cassazione n. 6493/2018 Cassazione n. 13038/2009
Responsabilità organizzazione	Erogazione compensi a una società per le prestazioni di una truccatrice e di autori di testi a un attore: non rileva perché il contribuente non è responsabile della organizzazione	Cassazione n. 29863/2017 Cassazione 3042/2019
	Chirurgo che opera in 4 sale operatorie gestite da una struttura terza che le mette a disposizione non ha autonoma organizzazione	Cassazione 8413/2019
Valore beni strumentali	Odontoiatra con tre studi, di cui 2 per svolgere attività in convenzione e uno per attività privata: deve versare Irap	Cassazione n. 7495/2018
	Medico con due studi, nei quali svolge attività in convenzione con Ssn: non rileva	Cassazione n. 6193/2018 Cassazione n. 23838/2016 Cassazione n. 17569/2016 Cassazione n. 17742/2016 Cassazione n. 19011/2016 Cassazione n. 2967/2014
	Beni strumentali di valore elevato: non rilevano se rappresentano strumenti indispensabile per lo svolgimento dell'attività	Cassazione n. 573/2016 Cassazione n. 17671/2016
Lavoro altrui	Forma giuridica dell'accordo (dipendente, collaboratore, società di servizi esterna, associazione professionale, etc.): irrilevante	Cassazione n. 12287/2015 Cassazione n. 22674/2014
	Tirocinante: normalmente non rileva ma bisogna valutarne in concreto l'apporto	Cassazione 33382/2018 Cassazione n. 1723/2018 Cassazione n. 21563/2010
	Apprendista o, in genere, soggetto avviato alla pratica: non rileva	Cassazione n. 8834/2009
	Lavoro non occasionale, con mansioni di pura segreteria: non rileva	Cassazione n. 20796/2017 Cassazione SSUU n. 9451/2016 Cassazione n. 17342/2016
	Presenza di una segretaria e di una <i>colf part time</i> , oltre ad un praticante: non rileva	Cassazione n. 4783/2018
	Presenza di un dipendente che ne sostituisce un altro in maternità: non rileva	Cassazione n. 27378/2017
	Medico con dipendente che accoglie pazienti, registra dati e consegna referti: non rileva	Cassazione n. 17506/2016

	Medico con segretaria part time: non rileva	Cassazione n. 17508/2016
	Medico che eroga compensi a terzi per sostituzioni: non rileva	Cassazione n. 21330/2016
Tipo di forma giuridica	Studio associato sotto forma di associazione professionale deve sempre pagare il tributo, salvo non dimostri che non esiste collaborazione attiva tra i partecipanti	Cassazione n. 27042/2017 Cassazione n. 7291/2016

Inoltre, per aggiornare i concetti di cui sopra, si corrobora l'analisi con le più recenti pronunce che riguardano casi specifici da utilizzare per il confronto con la situazione del contribuente.

Tipologia	Caratteristiche	Estremi
Medico di base (beni strumentali e dipendente)	Nel caso in cui esista un impiego di beni strumentali per il valore di 25.000 euro e la presenza di un lavoratore dipendente, non è possibile desumere in automatico l'esistenza di un'autonoma organizzazione, affermando che tali elementi sarebbero comunque sufficienti	Cassazione n. 6137/2019
Avvocato (compensi a terzi)	Non appare corretto far discendere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla sola circostanza costituita dai compensi corrisposti a terzi, omettendo di considerare se essi siano: • relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali; • strettamente afferenti all'esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se siano, e in che misura, riconducibili a prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulano dall'assetto strettamente organizzativo dell'attività professionale	Cassazione n. 6116/2019
Commercialista o revisore (cariche in società)	Nell'ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito di strutture organizzative altrui, ed in particolare quale organo di una compagine terza, la sussistenza, o meno, del presupposto dell'Irap dipende dall'accertamento, in fatto, dell'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, che faccia	Cassazione n. 4576/2019

	capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione. Non vi è, dunque, nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall'imposizione il professionista, sul quale grava invece, pacificamente l'onere di provare l'assenza del presupposto d'imposta, ovvero dell'autonoma organizzazione.	
	Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all'Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, per il cui avveramento non è sufficiente che il commercialista operi normalmente presso uno studio professionale. Tale presupposto infatti non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza.	Cassazione n. 2156/2019

Questionario per valutazione di massima

Dopo avere esperito l'analisi della posizione del contribuente, risulta possibile assumere la decisione più adatta in merito al comportamento da tenere nella compilazione del modello dichiarativo.

Si può utilizzare il seguente schema:

	Situazione	Comportamento	Check
1	Almeno uno dei caratteri è presente in modo inequivoco sulla posizione del contribuente	Si deve compilare la dichiarazione: ☐ esiste giurisprudenza di conforto ☐ non esiste giurisprudenza di conforto	
2	Nessun carattere è presente sulla posizione del contribuente	Non si deve compilare la dichiarazione né versare il tributo: ☐ esiste giurisprudenza di conforto ☐ non esiste giurisprudenza di conforto	
3	Esistono dubbi in merito alla presenza di almeno un carattere sulla posizione del contribuente	È consigliabile compilare il modello, versare il tributo e provvedere all'istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi: ☐ non esiste giurisprudenza di conforto ☐ esiste giurisprudenza contrastante	

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento a Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a
.....
nato/a a il
.....
e residente a Cap
.....
in via
.....
tel. cell. Cod.Fisc.
.....

IN QUALITÀ DI

☐ professionista individuale;

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è stato reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è stato reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "*Attività autonomamente organizzata*" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle successive pronunce della Cassazione;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE ALLO STUDIO

- di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2018 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e, al contempo, solleva lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma
.....

**Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio,
promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
e residente a Cap
in via
tel. cell. Cod.Fisc.

IN QUALITÀ DI

- ☐ agente di commercio
☐ promotore finanziario
☐ broker assicurativo
☐ imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari, dei broker assicurativi e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle successive sentenze della Corte di Cassazione;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE ALLO STUDIO

- di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2018 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e, al contempo, solleva lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma

.....

L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MANTIENE FERMO L'OBBLIGO DELLA LIPE

A seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, si avvicina il termine per l'invio telematico della comunicazione della prima liquidazione periodica Iva (cosiddetta "LIPE") di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, in scadenza il 31 maggio 2019.

Trattasi di un adempimento tutt'ora in vigore, che non è stato abrogato (a differenza del cosiddetto "Spesometro", ossia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, adempimento sostituito dal cosiddetto "Esterometro", riferito tuttavia alle sole operazioni ricevute ed effettuate da e verso l'estero che non transitano per il Sistema di Interscambio), e che in futuro dovrebbe essere oggetto di predisposizione e messa a disposizione a favore dei contribuenti in modalità precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di comunicazione della LIPE

Non sono state approvate modifiche al modello e alle istruzioni utili alla predisposizione della LIPE, che rimangono quelle approvate con il provvedimento direttoriale n. 62214/2018. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, nel quale la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre).

Sono esonerati dalla presentazione della LIPE i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale (ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, etc.) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti minimi o forfettari), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

I dati delle liquidazioni periodiche (mensili e trimestrali) che pervengono all'Anagrafe tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia *web* fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito *web* un'area dedicata, accessibile dal *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/>, nella quale sono presenti anche le Risposte alle domande più frequenti relative alle modalità di compilazione dei righe del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

I dati acquisiti verranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: L'OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Con la recente **risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'omesso o tardivo invio della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili non fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

Si ricorda che l'obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all'Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.



Tale comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%). L'omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013), seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

Le regole per il periodo d'imposta 2018

Per il periodo di imposta 2018 il termine dei 90 giorni previsto per l'effettuazione della nuova comunicazione Enea utilizzando il portale <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo [link](http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf) <http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>, è stato più volte prorogato sino alla data dello scorso 1° aprile 2019. Non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca della detrazione.

L'Agenzia delle entrate condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico e fa presente che gli adempimenti da porre in essere per fruire della detrazione per il recupero edilizio sono stabiliti dall'articolo 4, D.M. 41/1998, che reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.

La perdita del diritto alla detrazione non è prevista nemmeno dall'articolo 16, D.L. 63/2013 e pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa, l'Agenzia delle entrate afferma con la citata risoluzione n. 46/2019 che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 2-*bis*, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alla detrazione Irpef.

CESSIONE DEL CREDITO PER DETRAZIONE IRPEF/IRES SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il quadro normativo inerente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per:

- la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali;
- la riqualificazione energetica che interessa l'involucro dell'edificio condominiale con un'incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda;
- il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali;
- tutti gli interventi effettuati su singole unità immobiliari previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

La norma istitutiva

L'articolo 1, comma 3, L. 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per interventi effettuati su singole unità immobiliari a favore di fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili ovvero altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

Mancava il provvedimento attuativo, che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso 19 aprile (**provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019**), con cui:

- è stato approvato il modello *"Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici"*;
- sono state definite le modalità con le quali va comunicata la cessione del credito per interventi effettuati su singole unità immobiliari.

La scadenza del 12 luglio 2019 per le spese sostenute nel 2018

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:

- coloro che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall'Irpef o per espressa previsione normativa o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'articolo 13, D.P.R. 917/1986, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (*no tax area*), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
- tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

I criteri in presenza di più fornitori

Nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi alla detrazione Irpef/Ires siano coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore deve essere pari alla quota parte di detrazione complessiva calcolata sulle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascuno di essi. Se il credito di imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito di imposta.

Per le spese su singole unità immobiliari sostenute da soggetti Irpef o da soggetti Ires dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires nei confronti dei cessionari identificati quali nuovi beneficiari va comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 12 luglio 2019.

I dati da comunicare sono:

- a) la denominazione/codice fiscale del cedente;
- b) la tipologia di intervento effettuato, l'importo della spesa sostenuta e il corrispondente importo del credito cedibile;
- c) i dati catastali dell'immobile oggetto di intervento;
- d) la denominazione/codice fiscale del nuovo beneficiario, cessionario del credito, solo se è già intervenuta l'accettazione;
- e) la data di cessione del credito, il relativo ammontare e la tipologia del cessionario.

L'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito di imposta ceduto è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate:

- dopo l'accettazione che va effettuata dal "Cassetto fiscale" del beneficiario;
- in ogni caso non prima del 5 agosto 2019 per le cessioni effettuate nel 2018;
- mediante l'utilizzo di un nuovo codice tributo che sarà istituito entro fine luglio.

Le spese sostenute nel 2019

Si segnala alla gentile Clientela che per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2019 su singole unità immobiliari e oggetto di cessione del credito i termini per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate sono:

- il soggetto cedente deve spedire il modello all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020;
- il soggetto cessionario può accettare la cessione del credito dal 20 marzo 2019 e, successivamente, cedere nuovamente il credito ovvero utilizzarlo in compensazione orizzontale nel modello F24.

Il mancato invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito.

I chiarimenti sulla cessione del credito per interventi condominiali

Nel provvedimento n. 100372/2019 sono presenti anche chiarimenti in merito alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sia nel 2018 che nel 2019.

In particolare, è stabilito che vadano comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 12 luglio 2019 le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 oggetto di cessione del credito per:

- interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, D.L. 63/2013;
- interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che conseguano congiuntamente una riduzione del rischio sismico e una riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*¹, D.L. 63/2013.

Il punto 9 del provvedimento, infine, stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.

SCADE IL PROSSIMO 1° LUGLIO 2019 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2019

La Legge di Bilancio per il 2019 (in particolare l'articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018) ha prorogato per la sedicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All'approssimarsi della scadenza del prossimo 1° luglio (in quanto l'ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.

Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva

Dopo che a partire dal 2016 le aliquote previste per la rivalutazione sono state equiparate per tutti i beni rivalutabili (sia partecipazioni che terreni), la Legge di Bilancio 2019 torna a differenziare le aliquote nelle seguenti misure:

- 11% in relazione alle partecipazioni qualificate;
- 10% in relazione alle partecipazioni non qualificate;
- 10 % per i terreni agricoli ed edificabili.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2019, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2019, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA ed asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione qualificata

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2019 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto versa il 1° luglio 2019 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2019) l'imposta sostitutiva di 48.125 euro (pari a euro 437.500 * 11%) per non assoggettare a tassazione "ordinaria" la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 27 settembre 2019 al prezzo di 437.500 euro.

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infra quinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto di acquisto della partecipazione o del terreno, con un'aliquota che, come detto, si presenta differenziata nel seguente modo:

- 11% per le partecipazioni qualificate;
- 10% per le partecipazioni non qualificate;
- 10% per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto.

Esempio di rivalutazione di terreno edificabile

Il sig. Landi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2014 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2018 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2019. Il sig. Landi dà incarico ad un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 giugno 2019. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 110.000 euro (pari a euro 1.100.000 * 10%). Nel frattempo il sig. Landi Luca ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell'imposta sostitutiva, versando la prima rata (euro 110.000 / 3 = 36.666,67 euro) alla scadenza del 1° luglio 2019 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2019. Entro il 30 giugno 2020 andrà

versata la seconda rata dell'imposta sostitutiva pari a 37.766,67 euro ed entro il 30 giugno 2021 andrà versata l'ultima rata dell'imposta sostitutiva pari a 38.866,67 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita del 28 settembre 2019.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 153 del 28 dicembre 2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

L'AGENZIA CHIARISCE LE REGOLE DEL REGIME FORFETTARIO

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I chiarimenti dell'Agenzia

Attraverso la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e una serie di interpelli (dal n. 114 al n. 129) pubblicati il 23 aprile 2019 l'Agenzia delle entrate fornisce numerose indicazioni riguardanti l'applicazione del regime, in particolare con riferimento alle nuove cause recentemente introdotte e precedentemente richiamate.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

Verifica delle soglie di accesso	Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza). Nel caso di superamento nel 2018 del vecchio limite, il contribuente potrà comunque mantenere il regime forfettario se comunque è stato rispettato il tetto di 65.000 euro. Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d'anno del limite di 65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d'imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d'imposta in corso.
Ritenute	I contribuenti forfettari sono esonerati dall'obbligo di effettuare ritenuta. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, l'esclusione dagli obblighi di sostituti d'imposta non ne comporta il divieto: è infatti facoltà degli stessi operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario.
Fattura elettronica	I contribuenti che hanno prescelto il regime forfettario sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, ad eccezione di quella indirizzata a una P.A. per le quali il formato elettronico continua a essere obbligatorio. Per quanto riguarda le fatture ricevute, l'Agenzia precisa che in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle

		stesse, anche qualora i contribuenti abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la pec o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate. Tali fatture dovranno evidentemente essere conservate almeno su supporto cartaceo.
Prestazioni verso il datore di lavoro - verifica prevalenza		Sono preclusi dalla possibilità di accedere al forfettario i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro. Al fine di verificare la prevalenza dell'attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d'imposta.
Prestazioni verso il datore di lavoro - fuoriuscita		Poiché la causa di esclusione si innesca solo a seguito della prevalenza di attività nei confronti del datore di lavoro, tale aspetto può essere valutato solo a posteriori, al termine del periodo d'imposta; al verificarsi della prevalenza, il contribuente deve fuoriuscire dal regime forfettario, ma la fuoriuscita dovrà avvenire a partire dal periodo d'imposta successivo.
Prestazioni verso il datore di lavoro - tipologia di rapporti		Mentre dalla lettura della norma, che fa riferimento ai "datori di lavoro", si poteva concludere che solo un rapporto di lavoro dipendente era idoneo a far sorgere la necessità di verificare un'eventuale prevalenza di fatturato, nella circolare n. 9/E/2019 viene richiamata l'attenzione sui soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir. Tra questi, l'Agenzia indica come potenzialmente ostativi i rapporti indicati all'articolo 50, Tuir alle lettere a) (soci di cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità) ed e) (compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale). In particolare, però, l'esclusione che potrebbe pesare di più è quella prevista in relazione ai rapporti di cui alla lettera c-bis: tra questi si segnalano i <u>rapporti di collaborazione e i redditi percepiti dagli amministratori/collaboratori</u>. L'Agenzia precisa comunque che: • con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge; • al contrario, la causa ostativa si innescherà comunque quando l'interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio: licenziamenti, dimissioni etc.) con conseguente prosecuzione con l'ex datore di lavoro ovvero con soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili attraverso la propria partita Iva avvenga per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Prestazioni verso il datore di lavoro - praticanti		L'articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018 ha stabilito che la causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Partecipazioni in società	Se la partecipazione ostativa viene ceduta entro la fine dell'anno precedente, il contribuente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta. L'Agenzia fissa una deroga per il solo 2019, alla luce del fatto che la legge di bilancio è stata pubblicata solo il 31 dicembre 2018: se a tale data il contribuente si fosse trovato in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Quindi per il 2019 il regime forfetario risulterebbe salvo, a patto di liberarsi nel 2019 della partecipazione in oggetto. Non costituisce causa ostativa l'acquisizione per eredità delle partecipazioni, qualora sia rimossa entro la fine dell'anno; in caso contrario il contribuente fuoriesce dal regime forfetario nell'anno successivo.
Partecipazione in società di persone	In merito alle partecipazioni in società di persone va segnalato che il solo possesso risulta ostativo (anche nel caso in cui la società sia inattiva), prescindendo da controllo e riconducibilità, che invece regolano l'applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in Srl. Risulta ostativa anche la quota di accomandante in una Sas (interpello 120/2019). La legge di bilancio ha introdotto quale elemento ostativo il fatto di partecipare ad una impresa familiare, da intendersi ovviamente nella qualità di collaboratore; tale causa ostativa comprende anche la partecipazione in imprese coniugali. Il divieto di partecipare ad associazioni riguarda unicamente quelle che attribuiscono al contribuente un reddito ai sensi dell'articolo 5, Tuir (quindi, ad esempio, le associazioni professionali, non certo le associazioni sportive). L'Agenzia precisa inoltre che sono ostative: • le partecipazioni in società di fatto esercenti attività commerciale, in quanto soggetti che risultano assimilati alle società in nome collettivo; • il possesso della sola nuda proprietà di partecipazioni, in quanto, secondo l'Agenzia, non è situazione espressamente esclusa dalla disposizione normativa in commento, non risultando in contrasto con la <i>menzionata ratio legis</i> (a parere di chi scrive, il fatto che non venga imputato reddito al soggetto poteva far concludere diversamente); • la partecipazione in società semplici, solo se le stesse producono <i>“redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa”</i>. La partecipazione in società semplice immobiliare non costituisce elemento ostativo (interpello n. 114/2019).
Partecipazione in Srl – condizioni ostative	La partecipazione in Srl risulta ostativa al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti: • prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo. • inoltre è necessario che le società controllate esercitino “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfetario. Quindi non

	tutte le partecipazioni sono ostative, ma solo quelle in connessione con l'attività svolta dal socio. L'Agenzia precisa che occorre valutare in concreto l'attività esercitata; occorre riferirsi alla sezione dell'Ateco (non al singolo codice attività). Inoltre, viene posta l'attenzione sul fatto che il contribuente forfettario abbia fatturato alla società partecipata, posto comunque che le 2 attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di due aspetti che devono essere valutati congiuntamente. Gli importi fatturati rilevano anche se si tratta di compenso amministratore (caso dell'amministratore/professionista). Nella circolare n. 9/E/2019 si afferma che, se anche nel 2019 il contribuente forfettario dovesse fatturare alla società partecipata "affine", comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020.
Partecipazione in Srl – il controllo	Il requisito del controllo della Srl che comporta l'esclusione dalla possibilità di applicare il regime forfettario, deve essere verificato anche tramite partecipazioni indirettamente possedute. L'Agenzia assume infatti la nozione di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ.. Sottinteso che il controllo esiste quando il contribuente possiede il 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea, l'Agenzia precisa che controllo vi è anche quando: • il contribuente che applica il regime forfettario partecipa al 50% in una società a responsabilità limitata, poiché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile, ossia vi è l'esercizio di influenza significativa in assemblea; • il controllo viene esercitato tramite altre società ovvero tramite persone interposte. Pare quindi evidente che non si debba considerare solo la quota posseduta dal contribuente stesso ma, almeno, quella dei familiari e, come tali, sono da intendersi quelli dell'articolo 5, comma 5, Tuir: <i>"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"</i>.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019

Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l'Inail ha prorogato la scadenza entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata), dal 16 febbraio al 16 maggio 2019.

Lo slittamento si è reso necessario per consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).

In virtù di tale slittamento il versamento e la presentazione telematica del modello 1031 avranno, per il 2019, la medesima scadenza:

Adempimento	Scadenza 2019
Versamento premio Inail	16 maggio
Presentazione modello 1031	16 maggio

Di regola il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio.

Avendo spostato in avanti la scadenza del primo versamento il prossimo 16 maggio occorrerà versare alternativamente l'intero premio o le prime due rate:

Adempimento	Scadenza 2019
Versamento unica soluzione	16 maggio
Versamento rateale	
- prima rata	16 maggio
- seconda rata	16 maggio
- terza rata	20 agosto
- quarta rata	18 novembre

SI AVVICINA IL 1° LUGLIO 2019, PRIMA PARTENZA PER L'OBLIGO GENERALIZZATO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate prosegue con le operazioni di "avvicinamento" alla data del 1° luglio 2019, momento a partire dal quale alcuni dei soggetti passivi Iva che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (e cioè coloro che certificano le operazioni ai fini Iva mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) dovranno obbligatoriamente trasmettere i corrispettivi giornalieri con modalità telematica avvalendosi di appositi "Registratori Telematici" in sostituzione dei tradizionali registratori di cassa.

La procedura

- Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.
- Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito *web* dell'Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
- Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In alternativa, ed è questa una importante novità introdotta dal recente provvedimento, viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura *web* messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Come accennato in precedenza, il debutto di tale obbligo è "parziale" in quanto dal 1° luglio 2019 solo gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito) l'obbligo generalizzato (che segnerà la definitiva scomparsa della tradizionale ricevuta fiscale cartacea) scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.

È bene evidenziare che l'articolo 17, D.L. 119/2018, modificando l'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, oltre a trasformare da opzionale in obbligatoria l'adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva, ha altresì previsto l'emanazione di uno specifico provvedimento direttoriale che dovrà stabilire specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata e in relazione al luogo di svolgimento dell'attività.

Relativamente alla individuazione dei soggetti esclusi dal nuovo obbligo è stata aperta dall'agenzia delle entrate una "consultazione" con i rappresentanti delle diverse categorie economiche, che si è conclusa lo scorso 26 aprile e alla quale, quindi, dovrà seguire l'atteso provvedimento direttoriale.

Con riferimento ai soggetti esclusi dal nuovo obbligo di trasmissione telematica si evidenzia, altresì, che dovrebbero rimanere ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dal legislatore. Tra queste, le numerose ipotesi previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 che di seguito si vanno a elencare.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (articolo 2, D.P.R. 696/1996)

Comma 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

- a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
- d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
- e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi;
- m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, D.P.R. 633/1972;

- o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12, L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
- s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
- z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- dd) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni *pro-loco*, contemplate dall'articolo 9-bis, L. 66/1992;
- ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
- qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41, L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;

rr) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 36-*vicies*, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011);

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente Poste.

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4, L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8, D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

Comma 2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, L. 413/1991, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;

i) D.M. 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

DALL'AGENZIA NUOVI CHIARIMENTI PER I "COMPRO ORO"

Il D.Lgs. 92/2017 e il successivo D.M. 14 maggio 2018 hanno introdotto numerose novità nel campo dei "compro oro".

Il decreto legislativo citato ha introdotto l'obbligo di iscrizione dei soggetti in commento nel Registro dei Compro Oro, obbligo che a sua volta può essere eseguito solo qualora il richiedente sia in possesso di apposita licenza per l'attività di vendita di oggetti preziosi.

Il successivo decreto ministeriale invece ha:

- definito le modalità attuative del citato registro,
- previsto il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio della clientela,
- istituito il limite di utilizzo del contante (che deve essere inferiore a 500 euro)
- la tracciabilità delle operazioni da eseguirsi attraverso l'utilizzo di un c/c dedicato e la creazione di una scheda di rendicontazione per ogni operazione.

Lo scorso mese il Mef ha pubblicato due faq contenenti due chiarimenti sui temi precedentemente trattati che qui si riportano:

Pagamento di importo superiore al limite in contanti svolto parzialmente in contanti e in parte con mezzi tracciati	A fronte di un'operazione di compro oro d'importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all'importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad esempio assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell'operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all'operazione
Obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli	Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l'attività di compro oro sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell'applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l'acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all'iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti

L'AGENZIA PUBBLICA NUOVI PROVVEDIMENTI SUL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER DELEGHE E APPALTI PUBBLICI

Soppressa la procedura di invio delle deleghe a mezzo pec

Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, poi modificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018, sono state definite le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. In particolare, è stato realizzato un servizio che ha consentito agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite dai clienti, ai fini dell'attivazione automatica delle deleghe stesse.

Al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe sopra richiamate, l'Agenzia delle entrate ha previsto - in via transitoria – la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63, D.P.R. 600/1973, di trasmettere, tramite pec (posta elettronica certificata), un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 96618 del 17 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, dispone, a decorrere dallo scorso 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante pec (posta elettronica certificata), prevista dal punto 4.8 del citato provvedimento n. 291241/2018.

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 99370/2019** l'Agenzia delle entrate ha dettato le modalità applicative e le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification, in breve "CIUS") da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

In particolare, il D.Lgs. 148/2018, nel recepire le disposizioni della Direttiva comunitaria 2014/55/Ue,

ha stabilito che:

- a decorrere dal 18 aprile 2019 le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alle regole tecniche fissate con il provvedimento n. 99370/2019;
- le fatture elettroniche devono rispettare la procedura "CIUS" per il contesto nazionale italiano il cui uso è previsto dallo *standard* europeo EN 16931-1:2017;
- le regole tecniche riguardanti la gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2008, con le modalità applicative individuate dal citato provvedimento;

- per le Amministrazioni aggiudicatrici *sub*-centrali l'obbligo di adottare le regole e le modalità applicative per le e-fatture decorre invece dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici sopra descritti.

È importante osservare che le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella procedura "CIUS" saranno scartate e, di conseguenza, verranno considerate come non emesse.

Più tempo per aderire al servizio di consultazione e memorizzazione delle FE

Con il recentissimo **provvedimento direttoriale n. 107524 del 29 aprile 2019** l'Agenzia delle entrate ha previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l'adesione fino al 2 settembre 2019.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il soggetto che dovesse compiere delle violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la possibilità di rimediare al fine di ridurre l'impatto sanzionatorio.

L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l'istituto del ravvedimento operoso, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui provvede a rimediare all'errore o alla omissione.

Nelle scritture contabili andrà recepito il comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario.

La riduzione delle sanzioni

Come detto, l'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Tipologia di violazione	Ritardo	Riduzione
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	Nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione	1/10
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso	1/9
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	1/8
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	1/7
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	1/6
	Dopo la consegna del pvc e prima della notifica dell'avviso di accertamento	1/5
Tardiva presentazione della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10

Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadano recepiti gli importi in contabilità.

Deduzione delle sanzioni e degli interessi

Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:

- del tributo, se dovuto;
- degli interessi, solamente qualora il tributo si versato in ritardo;
- della sanzione.

Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:

- per gli eventuali interessi passivi, la competenza e la deducibilità;
- per la sanzione, la deducibilità.

In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:

- per i soggetti Irpef il c.d. *pro rata* generale;
- per i soggetti Ires l'articolo 96 (c.d. deduzione in base al RoI).

Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente.

Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, in quanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione – nell'ottica dell'Agenzia delle entrate – finirebbe per renderle meno efficaci.

Esempio 1 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio (scadenza originaria 18 febbraio 2019); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 16 maggio 2019.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 87.

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 15%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/9 se si provvede al rimedio entro 90 giorni dalla originaria scadenza.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,80% annuo.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	1.000
Interessi	$1.000 \times 87 \times 0,8 : 36.500$	1,91
Sanzione	$1.000 \times 0,15 : 9$	16,67

Contabilmente, si provvederà come segue:

16-5-2019			
Diversi	a	Banca XY c/c n° 12345	
Erario c/iva da liquidare			1.000,00
Interessi passivi			1,91
Sanzioni non deducibili			16,67
			1.018,58

Esempio 2 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di novembre (scadenza originaria 17 dicembre 2018); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 30 aprile 2019.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 134 (14 giorni del 2018 e 120 del 2019).

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvede al rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,30% annuo per il 2018 e allo 0,80% annuo dal 2019.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo IVA	//	1.000
Interessi	$1.000 \times 14 \times 0,3 : 36.500 = 0,12$ $1.000 \times 120 \times 0,8 : 36.500 = 2,63$	2,75
Sanzione	$1.000 \times 0,30 : 8$	37,50

Contabilmente, si provvederà come segue.

La quota degli interessi relativa al ritardo 2018 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio (si prescinde dalla risibilità dell'importo):

31-12-2018			
Interessi passivi	a	Debiti verso erario	
			0,12

Successivamente, si provvederà a registrare il modello F24 di pagamento del ravvedimento operoso

30-4-2019

Diversi	a	Banca XY c/c n° 12345		1.040,25
Erario c/lva da liquidare			1.000,00	
Debiti verso erario			0,12	
Interessi passivi			2,63	
Sanzioni non deducibili			37,50	

Esempio 3 Tardiva presentazione dichiarazione Iva

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva. La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 16 maggio 2019 anziché in data 30 aprile 2019, come dovuto.

L'Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a titolo di tributi, né a titolo di interesse.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	//
Interessi	//	//
Sanzione	250 : 9	27,78

Contabilmente, si provvederà come segue:

16-5-2019

Sanzioni non deducibili	a	Banca XY c/c n° 12345		27,78
-------------------------	---	-----------------------	--	-------

Esempio 4 Errata deduzione di costi

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 1.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo 2017, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.

Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che (i conteggi sono indicativi e non precisi):

- maggiori imposte dovute: 240
- sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%): 216
- sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (riduzione a 1/8): 27
- interessi su tardivo versamento: 1,20 (per comodità, 0,60 del 2018 e 0,60 del 2019).

Contabilmente, si provvederà come segue:

Diversi	a	Banca XY c/c n° 12345		268,20
Imposte annualità precedenti			240,00	
Sanzioni indeducibili			27,00	
Interessi indeducibili			0,60	
Interessi deducibili con ROL			0,60	

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO al 15 GIUGNO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16
maggio

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2019 (primo trimestre).

Versamento del premio Inail

Scade oggi il versamento della unica rata o della prima e seconda rata del premio Inail 2018/2019 per chi ha optato per il versamento rateale.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;

	- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Versamento saldo Iva 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la terza rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.
20 maggio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi per le Asd iscritte al Coni e che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco. Enti del volontariato Scade oggi per gli Enti del volontariato che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco. Enasarco Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2019, le scadenze successive sono fissate per trimestre rispettivamente al 20 di agosto, novembre e febbraio dell'anno successivo.

27 maggio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 maggio	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2019. Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla liquidazione Iva del primo trimestre 2019. Esterometro Scade oggi la comunicazione telematica delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Estromissione agevolata Scade oggi il termine per il perfezionamento dell'operazione di estromissione agevolata secondo l'articolo 1, comma 66, della Legge di Bilancio 2019 utilizzabile dall'imprenditore individuale che voglia procedere alla assegnazione dei propri immobili strumentali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza che emerge dall'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
STUDIO SOCCI - ROSSI